



COPIA

Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

PROVINCIA B T

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Deliberazione di Consiglio Comunale

Argomento iscritto al n. 2 dell'ordine del giorno della seduta del 14 / 9 / 2016

N. <u>63</u> del Reg.	Oggetto: Ricostituzione del capitale sociale della società Gal Ponte Lama ar.l. ed approvazione modifiche ed integrazioni allo statuto societario. Adesione alla candidatura della relativa Strategia di Sviluppo Locale Leader
Data: <u>14 / 9 / 2016</u>	e del Piano di Azione Locale 2014/2020 ai sensi del bando di selezione di cui alla Misura 19 del PSR 2014/2020 della Regione Puglia.

L'anno duemilasedici, il giorno 14 del mese di settembre, alle ore 16,17

nella sala delle adunanze Consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Regolamento del

Consiglio Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in via d'urgenza e straordinaria in adunanza pubblicadi prima convocazione, sotto la Presidenza del Sig. Avv. Fabrizio Ferrantecon l'assistenza del Segretario Generale Dott. dott. Carlo CasalinoAll'inizio dell'argomento in oggetto alle ore 17,55 risultano presenti o assenti i Consiglieri Comunali come

appresso indicati :

	Presente	Assente
1) Bottaro Amedeo	x	
2) Florio Antonio	x	
3) Papagni Antonella		x
4) Laurora Carlo	x	
5) Tomasicchio Emanuele		x
6) Ferrante Fabrizio	x	
7) Laurora Tommaso	x	
8) Avantario Carlo	x	
9) Cormio Patrizia	x	
10) Marinaro Giacomo	x	
11) De Laurentis Domenico	x	
12) Ventura Nicola	x	
13) Nenna Marina	x	
14) Amoruso Leo	x	
15) Barresi Anna Maria		x
16) Di Tondo Diego		x
17) Zitoli Francesca	x	

	Presente	Assente
18) Tolomeo Tiziana		x
19) Lovecchio Pietro	x	
20) Loconte Giovanni	x	
21) Capone Luciana	x	
22) Laurora Francesco	x	
23) Briguglio Domenico	x	
24) Cirillo Luigi	x	
25) Lops Michele	x	
26) Di Lernia Luisa	x	
27) Merra Raffaella	x	
28) Lapi Nicola		x
29) Corrado Giuseppe	x	
30) De Toma Pasquale	x	
31) Lima Raimondo	x	
32) Procacci Cataldo		x
33) Cinquepalmi Maria Grazia	x	

Totale presenti n. 26 Totale assenti n. 7

Il Presidente Ferrante presenta al Consiglio Comunale la proposta di deliberazione a firma del Sindaco Bottaro, munita del parere tecnico-amministrativo della Dirigente dell'Area AA.GG.II e servizi alle Persone dott.ssa C. Navach e del parere contabile della Dirigente all'Area Finanziaria supplente dott.ssa Navach; iscritta al punto 2 dell'ordine del giorno, avente per oggetto: **“Ricostituzione del capitale sociale della Società Gal Ponte Lama a.r.l. ed approvazione modifiche ed integrazioni alla statuto societario. Adesione alla candidatura della relativa Strategia di Sviluppo Locale Leader e del Piano di Azione Locale 2014/2020 ai sensi del bando di selezione di cui alla Misura 19 del PSR 2014/2020 della Regione Puglia.”**, e depositata agli atti del Consiglio, unitamente allo Statuto definitivo del GAL Ponte Lama, quale parte integrante della stessa.

Il Presidente cede la parola all'Assessore alla Finanze dott. Lignola per relazionare in merito all'argomento, su delega del Sindaco.

Quindi interviene **l'Assessore Lignola** il quale illustra la proposta agli atti, dando motivazione della rettifica da apportare al testo della proposta di deliberazione agli atti nella parte dispositiva con inserimento del punto 2 e slittamento dei restanti punti e che così recita: **“2) di partecipare attivamente alla nuova Strategia di Sviluppo Locale come proposta dal GAL Ponte Lama Scarl per il nuovo ciclo di programmazione del PSR Regione Puglia 2014/2020 e alla relativa attuazione”**, come da allegata resocontazione dattiloscritta.

Si allontanano dall'aula i Consiglieri Capone – Corrado – Cinquepalmi ed il Presidente Ferrante, le cui funzioni sono assunte dal Consigliere Anziano Laurora Tommaso; pertanto i presenti sono passati da 26 a 22.

Prende la parola il **Consigliere Florio** come da allegata resocontazione dattiloscritta.

Sono rientrate in aula le Consigliere Papagni e Barresi per cui i presenti sono 24.

Seguono gli interventi dei **Consiglieri Barresi – Papagni – Florio – Lima – Avantario**, come da resocontazione dattiloscritta allegata.

Rientra in aula il Presidente Ferrante, il quale riassume le funzioni, per cui i presenti sono 25.

Intervengono, inoltre, i **Consiglieri Merra e Ventura**, come da allegata resocontazione dattiloscritta.

Entra in aula il Consigliere Di Tondo (ore 18,15), per cui i presenti sono 26.

Il Presidente cede nuovamente la parola all'**Assessore Lignola**, il quale replica a quanto osservato e considerato dai Consiglieri intervenuti nel dibattito; come da allegata resocontazione dattiloscritta.

Rientra in aula la Consigliera Capone (ore 18,20), per cui i presenti sono 27.

Poiché nessun altro Consigliere chiede di intervenire, **il Presidente** pone in votazione, per appello nominale, la proposta di deliberazione agli atti con la rettifica nella parte dispositiva della stessa con inserimento del punto 2) e slittamento dei restanti punti, come illustrata dall'Assessore

Lignola nei precedenti suoi interventi.

La votazione riporta il seguente risultato:

Presenti:	n.27
Assenti:	n.6 (Tomasicchio – Tolomeo – Lapi – Corrado – Procacci – Cinquepalmi)
Voti favorevoli:	n.20 (Bottaro – Ferrante – Laurora T. – Avantario – Cormio – Marinaro - De Laurentis – Ventura – Nenna – Amoruso – Barresi – Di Tondo – Zitoli – Lovecchio – Loconte – Capone – Laurora F.sco – Briguglio – Cirillo – Lops)
Astenuti:	n.7 (Florio – Papagni – Laurora C. – Di Lernia – Merra – De Toma – Lima)

La proposta di deliberazione come rettificata in uno allo Statuto in atti, viene dichiarata approvata.

Il Presidente, quindi, pone in votazione la immediata eseguibilità del provvedimento innanzi approvato, dandosi per ripetuto il medesimo risultato della precedente votazione, ovvero:

La votazione riporta il seguente risultato:

Presenti:	n.27
Assenti:	n.6 (Tomasicchio – Tolomeo – Lapi – Corrado – Procacci – Cinquepalmi)
Voti favorevoli:	n.20 (Bottaro – Ferrante – Laurora T. – Avantario – Cormio – Marinaro - De Laurentis – Ventura – Nenna – Amoruso – Barresi – Di Tondo – Zitoli – Lovecchio – Loconte – Capone – Laurora F.sco – Briguglio – Cirillo – Lops)
Astenuti:	n.7 (Florio – Papagni – Laurora C. – Di Lernia – Merra – De Toma – Lima)

La proposta viene dichiarata approvata.

Pertanto,

Su proposta del Sindaco

Premesso che:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013

recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e su l Fondo europeo degli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Reg. (CEE) n.352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11/03/2014 che integra il Reg. (UE) n.1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra

talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 su l sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie;

- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante

modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 al sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

- il Regolamento (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11/03/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015, che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2015, n. 2424, recante " Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 - 2020 - Approvazione definitiva e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412";
- la Determinazione della AdG P5R 2014/2020 n. 57 del 15/04/16, pubblicata sul BURP n. 45 del 21/04/16, con la quale è stato approvato l'avviso pubblico relativo alla sottomisura 19.1 "Sostegno preparatorio" destinato ai Gruppi di azione locale, costituiti o in fase di costituzione, al fine di un pieno coinvolgimento delle comunità locali attraverso l'approccio partecipativo e della redazione delle Strategie di Sviluppo locale;
- il PSR Puglia 2014/2020 che nella misura 19 ha optato per la Strategia Plurifondo ovvero per la definizione di SSL che possano utilizzare, a seconda del territorio di costituzione del GAL, di Fondi FEAMP, FESR e FSE assieme al fondo FEASR;
- la Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 n. 191 del 15/06/2016 con la quale sono stati approvati tutti i Criteri di selezione delle Misure del PSR Puglia 2014/2020;
- la Determinazione della AdG n. 250 del 25/07/2016, pubblicata sul BURP n. 87 del 28/07/2016 con la quale è stato approvato il Bando Pubblico per la selezione delle proposte di strategie di sviluppo locale (SSL) dei Gruppi di Azione locale (GAL) ai sensi della Misura 19 - sottomisura 19.2;

Considerato che:

- la strategia del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014 - 2020 permette di realizzare interventi di tipo CLLD attuati anche con Fondi diversi da quelli FEASR ovvero attivando il Plurifondo;
 - questa Amministrazione comunale ha aderito con deliberazione di consiglio comunale **n°50 del 09/12/2009** alla costituzione del GAL Ponte Lama quale ente composto da soggetti pubblici e privati avente lo scopo di favorire lo sviluppo locale di un'area rurale, disponendo di fondi nell'ambito del programma di iniziativa comunitaria LEADER, nonché strumento di programmazione nella definizione di una politica concertata;
 - l'atto costitutivo del GAL Ponte Lama scarl è stato adottato con rogito notarile **Rep. 39997 Registrazione n. 6479 del 29/12/2009**;
 - questa Amministrazione intende confermare l'adesione al Gal Ponte Lama Scarl in ordine alla candidatura della relativa Strategia di Sviluppo Locale Leader e del Piano di Azione Locale 2014/2020 ai sensi del bando di selezione di cui alla Misura 19 del PSR 2014/2020 della Regione Puglia;
 - il bando per la selezione delle proposte di strategia di sviluppo locale dei GAL è stato pubblicato con determinazione dell'ADG PRS n°250 del 25.07.2016 con scadenza del 15.09.2016;
 - I principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione riguardano il territorio, la struttura e l'impostazione del GAL; in particolare, relativamente al territorio, su un punteggio massimo attribuibile di 20 punti, il territorio del GAL ne **prende 20/20 come da Macro criterio A) AMBITI TERRITORIALI Determina AdG n. 250 del 25/07/2016 BURP n. 87 del 28/07/2016 in quanto i Comuni di Trani, Bisceglie e Molfetta soddisfano le caratteristiche FEAMP, territorio maggiore 80%**; relativamente alla struttura del GAL (partnerariato e composizione dell'organo decisionale) il punteggio massimo attribuibile è di 30 punti, con un minimo di 20; con la situazione attuale il GAL, per potersi candidare, dovrà necessariamente apportare delle modifiche alla composizione del capitale sociale e dell'organo di governo;
 - risulta già costituita ed operante, in relazione al precedente ciclo di programmazione comunitaria la società consortile a responsabilità limitata GAL PONTE LAMA con sede in Bisceglie, che vede la partecipazione del Comune di Trani, con una quota del 14,55% del valore nominale di € 8.185,45 .
-
- Questa Amministrazione comunale intende partecipare attivamente alla costruzione della nuova Strategia di Sviluppo Locale come proposta dal GAL Ponte Lama Scarl per il nuovo ciclo di programmazione del PSR Regione Puglia 2014-2020 e relativa attuazione;
 - il GAL Ponte Lama Scarl, in coerenza con il proprio scopo sociale e con la strategia di sviluppo territoriale 2014-2020, intende partecipare e candidarsi all'attivazione e/o gestione di programmi cofinanziati dei Fondi S.I.E. e/o di iniziative Comunitarie;
 - Su proposta del Consiglio di Amministrazione del 05.08.2016, approvata dall'assemblea della nella seduta del **7/9/2016**, la società GAL PONTE LAMA:
 - a. Ha confermato la volontà di partecipare e candidarsi all'attivazione e/o gestione di programmi cofinanziati dei fondi S.I.E. e/o di iniziative comunitarie;
 - b. Ha valutato, sulla base dei criteri di selezione riguardanti il territorio, la struttura e l'impostazione del GAL, l'opportunità di una estensione del territorio di riferimento al Comune di Molfetta ed una rivisitazione della composizione del capitale sociale e dell'organo di governo ed allo scopo:
 - È stato approvato un nuovo statuto societario;

- E' stato approvato il bilancio infrannuale al 31 luglio 2016, accertando una perdita di esercizio che, cumulata con quelle dei bilanci pregressi, ascende a complessivi € 145.449, disponendone la copertura mediante azzeramento del capitale sociale;
 - È stata disposta una ricapitalizzazione della società, offrendo al Comune di Trani la possibilità di sottoscrizione di una quota del 6% del neo-costituito capitale sociale per un valore nominale di € 1.500,00
- questa Amministrazione comunale intende confermare la partecipazione al Gal Ponte Lama, per concorrere alla candidatura della relativa Strategia di Sviluppo Locale Leader e del piano di Azione Locale 2014/2020 ai sensi del bando di selezione di cui alla Misura 19 del PSR 2014/2020 della Regione Puglia;
 - questo Ente, intende far parte della compagine societaria, accettando di partecipare alla ricapitalizzazione mediante sottoscrizione di una **quota del capitale sociale** nella misura del 6% (quote sociali del valore nominale di €. 100,00) **per un importo complessivo pari a € 1.500,00**, precisandosi che la riduzione percentuale della partecipazione è funzionale al successo della candidatura al bando regionale e non pregiudica gli interessi dell'ente, né le finalità da perseguire nelle azioni di costruzione della nuova Strategia di Sviluppo Locale come proposta dal GAL Ponte Lama per il nuovo ciclo di programmazione del PSR Regione Puglia 2014-2020;
 - la mancata partecipazione di questo Ente al redigendo Piano di Azione Locale determinerebbe l'esclusione del territorio comunale, degli enti e delle imprese che in esso insistono dai benefici contributivi posti in essere dal GAL Ponte Lama scarl mediante regimi di aiuto ed azioni a regia diretta volte alla complessiva promozione territoriale;
 - la strategia del PSR Puglia 2014 – 2020 permette di realizzare interventi di tipo CLLD attuati anche con fondi diversi da quelli FEASR ovvero attivando il Plurifondo

Vista la deliberazione n. 150 del 31.12.2015 concernente il Piano di razionalizzazione delle società partecipate e che la partecipazione alla progettualità di cui sopra è condizione sufficiente per la partecipazione alla compagine societaria;

Rilevato che la società Gal Ponte Lama Scarl registrerebbe per il secondo anno consecutivo una perdita di esercizio tale da azzerare il capitale sociale e quindi rientrante nell'ipotesi di cui all'art. 2447 del codice civile;

Esaminato il testo unico sulle società a partecipazione pubblica, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 10.08.2016, ed osservato che:

- la tipologia di società cui aderire rientra tra quelle contemplate all'articolo 3 e precisamente società a responsabilità limitata in forma consortile;
- la società in argomento rientra tra quelle costituite in attuazione dell'articolo 34 del reg. CE 1303/2013, per le quali l'articolo 4, comma 6, fa salva la possibilità di costituzione e partecipazione, senza necessità di ulteriori e diverse valutazioni;
- non vi è procedura di scelta di soci privati, trattandosi di compagnia societaria già strutturata ed espressione delle diverse componenti previste dai bandi regionali e funzionali alla positiva

- valutazione della candidatura;
- Costituisce parte integrante del presente provvedimento lo statuto societario, così come licenziato dall'assemblea dei soci, con ciò intendendosi assolto l'onere di cui all'articolo 7, comma 3, precisandosi che, successivamente alla adozione, si procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, nonché all'invio alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ed all'Autorità Garante per la Concorrenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 3;
- La proposta deliberativa, stanti i tempi ristretti imposti per l'adesione e per la candidatura al bando regionale, è stata sottoposta a consultazione pubblica mediante mera pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, giusto art.5, comma 2;
- La partecipazione pubblica non assume la connotazione di controllo, ma in quanto complessivamente eccedente la misura del 10%, ai sensi dell'articolo 11, comma 16, impegna l'amministrazione a proporre agli organi societari l'introduzione di misure analoghe a quelle previste dai commi 6 e 10 del medesimo articolo 11.

Rilevato che l'art. 6 comma 19 del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni in L. 30 luglio 2010, n. 122 recita: "Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.";

Richiamato l'articolo 194, comma 1, lettera c) del t.u.e.l., osservando che:

- La perdita accumulata dalla società GAL PONTE LAMA è riferita all'intero periodo di attività dalla stessa svolta dal 2010 al 2016 ed è stata prodotta esclusivamente da oneri di funzionamento non rendicontabili e\o non ammissibili al finanziamento regionale.
- La partecipazione alla società, pur registrando un azzeramento della quota capitale sottoscritta per un importo di € 8.185,45, ha determinato ampio beneficio sia per il territorio ed il sistema delle imprese agricole insediate, che hanno potuto accedere a significative misure di sostegno, sia per la stessa amministrazione comunale, risultata beneficiaria di una pluralità di finanziamenti a fondo perduto per misure infrastrutturali e di valorizzazione del patrimonio storico- culturale, per un valore di circa 800.000 euro . A tanto devono aggiungersi le intuibili ricadute positive in tema di promozione del territorio e delle sue peculiarità ambientali, la valorizzazione delle produzioni tipiche locali, l'accresciuta competitività del tessuto imprenditoriale.
- La ricapitalizzazione, dell'importo di € 1.500,00, è condizione essenziale per proseguire il percorso intrapreso ed anzi coniugare lo sviluppo agricolo con quello del settore della pesca, così come previsto nel nuovo ciclo di programmazione. Peraltro la prevista costituzione di un fondo annuo per il funzionamento della società eviterà il ripetersi della situazione pregressa e quindi la formazione di perdite di gestione; anche tale fondo, peraltro, non potrà determinare impegni finanziari eccedenti € 1.500,00 annui, ferma restando la facoltà di recesso dell'ente.

Ritenuto di dover procedere prevedendo il finanziamento della spesa in argomento in quanto trattasi

di fattispecie di cui all'art. 2447 del c.c.;

Vista e valutata la proposta di modifica dello Statuto del GAL Ponte Lama, nonché il testo aggiornato, così come alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, dandosi atto che nel caso di specie, le proponende modifiche, avendo solo carattere organizzativo, non pregiudicano e non travolgono i connotati voluti in sede di costituzione;

Ritenuto di adottare i provvedimenti conseguenti, con riapprovazione dello Statuto del Gal e riduzione della quota di capitale di partecipazione del Comune di Trani;

Dato atto che nel caso di specie, le proponende modifiche allo statuto sono da ritenersi legittime perché, avendo solo carattere organizzativo, non pregiudicano e non travolgono i connotati voluti in sede di costituzione;

Tutto quanto sopra premesso e precisato, si propone al Consiglio Comunale l'approvazione della presente proposta di deliberazione:

1. Di accettare le modifiche ed integrazioni allo statuto della società GAL PONTE LAMA a r.l., approvandone il nuovo testo, così come posto in allegato al presente deliberato sotto la lettera A;
2. Di confermare l'adesione di questo Ente al partenariato proponente il nuovo Piano di Azione; Locale a valere sulla programmazione 2014-2020 -PSR Regione PUGLIA e la partecipazione alla compagine societaria del GAL Ponte Lama mediante partecipazione alla società GAL PONTE LAMA s.c.a.r.l. con sottoscrizione di una quota del 6% del capitale sociale (quote sociali del valore nominale di € 100,00) per un importo complessivo pari a € 1.500,00 a seguito dell'azzeramento del capitale sociale e contestuale ricostituzione;
3. Di autorizzare ogni atto, azione utile e necessaria alla definizione della fase di selezione della strategia di sviluppo locale per la partecipazione del GAL Ponte Lama scarl e del suo partenariato al PSR Puglia 2014-2020 e per la redazione del nuovo Piano di Azione Locale, inclusivo degli interventi di tipo CLLD in esso previsti per i quali questo Ente manifesta la disponibilità di adesione;
4. Di dare mandato al Sindaco o suo delegato al compimento di ogni atto propedeutico, necessario e conseguente alla presente deliberazione e alla partecipazione a tutte le attività di selezione dei GAL, redazione ed attuazione dei PAL/CLLD e di tutte le Misure in esso previste, ivi incluse le azioni di cooperazione interterritoriale e transnazionale;
5. Di dare atto che questo Ente aderisce con il proprio territorio al solo partenariato del GAL Ponte Lama Scarl ed ad un'unica Strategia di Sviluppo Locale;
6. Di finanziare la spesa di € 1.500,00 per la ricostituzione del capitale sociale della società al GAL Ponte Lama scarl, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett. c) del TUEL n.267/2000 e la suddetta spesa di €1.500,00 trova copertura finanziaria all'apposito macroaggregato 16.01.3.0301 del bilancio dell'esercizio finanziario 2016, che, non avendo disponibilità, viene incrementato di pari importo mediante prelevamento dal fondo di riserva, per quanto riguarda la competenza, e dal fondo di riserva di cassa;
7. Di disporre che il presente provvedimento:
 - sia trasmesso alla procura della Corte dei Conti della Puglia, ai sensi dell'art.23 c.5 l. 289/2002, ed altresì alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Puglia ed all'Autorità Garante per la Concorrenza;
 - Sia pubblicato sul sito web dell'ente in albo pretorio ed in amministrazione trasparente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore Lignola e gli interventi dei Consiglieri di cui alla allegata resocontazione dattiloscritta;

Preso atto del parere rilasciato il 19/9/2016 dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del TUEL;

Visti i verbali della Commissione AA.II. dell'8/9/2016 e della 2^a Commissione Consiliare del 9/9/2016 agli atti;

Letti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

Dato atto che in corso di seduta, l'Assessore relatore ha comunicato che occorre apportare una rettifica al dispositivo della deliberazione riportandovi una delle premesse;

Udito il Presidente che nel sottoporre a votazione il provvedimento, comunica che lo stesso viene integrato previo inserimento al punto 2), con conseguente slittamento dei restanti punti, della seguente frase: **Di partecipare attivamente alla nuova Strategia di Sviluppo Locale come proposta dal GAL Ponte Lama Scarl per il nuovo ciclo di programmazione del PSR Regione Puglia 2014/2020 e alla relativa attuazione".**

Con il risultato delle votazioni come innanzi accertato e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

1. La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. **Di partecipare attivamente alla nuova Strategia di Sviluppo Locale come proposta dal GAL Ponte Lama Scarl per il nuovo ciclo di programmazione del PSR Regione Puglia 2014/2020 e alla relativa attuazione".**
3. Di accettare le modifiche ed integrazioni allo statuto della società GAL PONTE LAMA a r.l., approvandone il nuovo testo, così come posto in allegato al presente deliberato sotto la lettera A;
4. Di confermare l'adesione di questo Ente al partenariato proponente il nuovo Piano di Azione; Locale a valere sulla programmazione 2014-2020 -PSR Regione PUGLIA e la partecipazione alla compagine societaria del GAL Ponte Lama mediante partecipazione alla società GAL PONTE LAMA s.c.a.r.l. con sottoscrizione di una quota del 6% del capitale sociale (quote sociali del valore nominale di € 100,00) per un importo complessivo pari a € 1.500,00 a seguito dell'azzeramento del capitale sociale e contestuale ricostituzione;
5. Di autorizzare ogni atto, azione utile e necessaria alla definizione della fase di selezione della strategia di sviluppo locale per la partecipazione del GAL Ponte Lama scarl e del suo partenariato al PSR Puglia 2014-2020 e per la redazione del nuovo Piano di Azione Locale, inclusivo degli interventi di tipo CLLD in esso previsti per i quali questo Ente manifesta la disponibilità di adesione;
6. Di dare mandato al Sindaco o suo delegato al compimento di ogni atto propedeutico, necessario e conseguente alla presente deliberazione e alla partecipazione a tutte le attività di selezione dei GAL, redazione ed attuazione dei PAL/CLLD e di tutte le Misure in esso previste, ivi incluse le azioni di cooperazione interterritoriale e transnazionale;

7. Di dare atto che questo Ente aderisce con il proprio territorio al solo partenariato del GAL Ponte Lama Scarl ed ad un'unica Strategia di Sviluppo Locale;
8. Di finanziare la spesa di € 1.500,00 per la ricostituzione del capitale sociale della società al GAL Ponte Lama scarl, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett. c) del TUEL n.267/2000 e la suddetta spesa di €1.500,00 trova copertura finanziaria all'apposito macroaggregato 16.01.3.0301 del bilancio dell'esercizio finanziario 2016, che, non avendo disponibilità, viene incrementato di pari importo mediante prelevamento dal fondo di riserva, per quanto riguarda la competenza, e dal fondo di riserva di cassa;
9. Di disporre che il presente provvedimento:
 - sia trasmesso alla procura della Corte dei Conti della Puglia, ai sensi dell'art.23 c.5 l. 289/2002, ed altresì alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Puglia ed all'Autorità Garante per la Concorrenza;
 - Sia pubblicato sul sito web dell'ente in albo pretorio ed in amministrazione trasparente.
10. di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000.



DOTT. PIETRO ACQUAVIVA
NOTAIO

Io sottoscritto dott. Pietro ACQUAVIVA, Notaio in Bisceglie, con studio ivi alla Via A. De Gasperi n. 21, iscritto nel Collegio Notarile di Trani,

CERTIFICO

che, in data 7 settembre 2016, l'assemblea dei soci della società "G.A.L. PONTE LAMA - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA", con sede legale in Bisceglie, al Corso Garibaldi n. 23, capitale sociale Euro 145.450,00, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Bari al n.523613 del R.E.A., numero di iscrizione al Registro Imprese, Codice Fiscale e P.IVA: 06986040720, ha deliberato quanto segue:

1. Di approvare il nuovo testo di statuto che si allega sotto la lettera "A";
2. Di nominare un Consiglio di Amministrazione composto da n. tredici membri e precisamente:
 - i. Spina Francesco – Presidente;
 - ii. Binetti Alessandro;
 - iii. Scarimbulo Antonello;
 - iv. Carriera Pantaleo;
 - v. Attolico Alessandro;
 - vi. Patruno Giacomo;
 - vii. Curci Sergio;
 - viii. Pilati Marino;
 - ix. Patruno Vincenzo;
 - x. Gesmundo Giuseppe;
 - xi. ⁽²⁾ Dingeo Vito;
 - xii. Piazzolla Antonio;
 - xiii. Bruni Girolamo.
3. Di nominare, quali membri del Collegio Sindacale i dottori:
 - i. Bozzetti ¹ Graziano – Presidente;
 - ii. Roberto Graziano – sindaco effettivo;



DOTT. PIETRO ACQUAVIVA

NOTAIO

- iii. De Marzo Francesco – sindaco effettivo;
 - iv. Cosmai Giacomo – sindaco supplente;
 - v. Piccarreta Cataldo – Sindaco supplente.
4. Di approvare la situazione patrimoniale infrannuale al 31 luglio 2016 da cui emergono perdite pari ad Euro 145.450,00;
5. Di ridurre il capitale sociale per perdite da Euro 145.450,00 a zero e di aumentare il capitale sociale ad Euro 25.000,00 (nuovo capitale sociale) a pagamento da offrirsi in sottoscrizione ai soci e a terzi, nel rispetto delle determinazioni, delle misure e delle previsioni del Bando Regionale entro trenta giorno dalla iscrizione nel registro imprese della delibera de quo.

Il socio "FINAGRI S.R.L." ha sottoscritto una quota di capitale sociale di Euro 172,50, pari allo 0,69% del capitale sociale (versando Euro 43,12, corrispondenti al 25% della quota sottoscritta).

Il medesimo socio ha altresì sottoscritto una quota di Euro 24.827,50, pari al restante 99,31% del capitale sociale, (versando Euro 6.206,87, corrispondenti al 25% della ulteriore quota sottoscritta) sotto la condizione risolutiva che, entro il termine per la sottoscrizione, altri soci o terzi sottoscrivino il deliberato aumento, di guisa che la sottoscrizione effettuata dal socio Finagri Srl pari a Euro 6.206,87 venga meno retroattivamente.

(1) Delle le parole: "Graziano", Soble: "Morino", (2) Delle le parole: "Dingolo", "Adda": "D'Ercole"
Bisceglie, li 8 settembre 2016

stabiliti a livello comunitario, nazionale, regionale, provinciale e locale, anche assumendo deleghe da parte degli enti locali.

Oggetto della società sarà quindi lo svolgimento delle attività di seguito elencate:

- a) L'elaborazione e l'attuazione del Piano di Azione Locale (PAL) come definito nel Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Puglia.
- b) La costituzione di un supporto tecnico allo sviluppo del territorio sia tramite l'effettuazione di una adeguata diagnosi territoriale sulla base della quale definire una strategia globale di sviluppo rurale, sia attraverso l'offerta di servizi e assistenza agli operatori locali;
- c) L'incentivazione del turismo rurale e costiero tramite la valorizzazione in loco dei numerosi siti con particolare interesse storico, culturale, ambientale e artigianale e l'attuazione di iniziative di marketing territoriale e di promozione dei prodotti agroalimentari, artigianali e della pesca caratteristici del territorio.
- d) Lo sviluppo di una solidarietà attiva fra zone rurali e costiere dell'unione europea mediante lo scambio di realizzazioni, esperienze e know-how.
- e) Monitoraggio delle opportunità di finanziamento per progetti di sviluppo sul territorio disponibili a livello comunitario, nazionale e regionale anche attivando sinergie all'interno dei diversi soggetti consorziati.
- f) Organizzazione di incontri di informazione/formazione sulle opportunità selezionate, rivolti agli operatori potenzialmente interessati e finalizzati allo sviluppo di capacità progettuali e all'utilizzo dei programmi di finanziamento disponibili ai vari livelli (comunitari e/o nazionali e/o regionali).
- g) L'assistenza progettuale ed amministrativa agli attori locali promotori di progetti ai vari livelli (comunitari e/o nazionali e/o regionali) e monitoraggio dell'iter istruttorio delle proposte presentate.
- h) La partecipazione diretta a programmi comunitari e/o nazionali e/o regionali d'interesse per lo sviluppo del proprio territorio e presentazione di progetti alla Commissione europea e/o alle Autorità Nazionali preposte (Ministeri ecc.) e/o Regionali (Giunta, Assessorati, ecc.) attivando eventualmente i necessari partenariati transnazionali.

La società per il raggiungimento dell'oggetto sociale potrà svolgere, inoltre, tutte le operazioni e le attività economiche, commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari connesse con la realizzazione degli scopi sociali; potrà infine partecipare ad altri organismi consorziali ed associativi con oggetto affine o connesso al proprio.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE - QUOTE - SOCI

Articolo 5 – Capitale sociale.

Il capitale sociale è fissato in euro 25.000,00 (euro venticinquemila e centesimi zero) ed è diviso in quote minime di euro 100,00 (euro cento e centesimi zero) cadauna.

La responsabilità dei soci è limitata alle quote di capitale sottoscritte.

Il capitale sociale del Gal dovrà essere costituito dai rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati in coerenza con quanto previsto dal successivo art. 8.

In particolare il capitale sociale dovrà essere sottoscritto da soci appartenenti alle seguenti categorie nel rispetto dei limiti partecipativi di seguito esposti:

a) per i soci pubblici:

- I. comuni;
- II. altri enti pubblici;

b) per i soci privati:

- III. OOPP, (organizzazioni datoriali agricole);
- IV. associazioni di rappresentanza degli interessi della Pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione dei prodotti ittici e altri portatori di interessi collettivi presenti nel partnerariato socio economico del PSR o nell'elenco del CNEL;
- V. altri soggetti privati diversi da quelli di cui ai due punti precedenti;

Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte a favore di soggetti aventi i requisiti per l'ammissione a socio indicati nel successivo art. 8 e previa approvazione dell'organo amministrativo.



Si applica la disciplina riportata al successivo articolo 6.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 bis e seguenti del codice civile.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi.

In caso di riduzione del capitale derivante da recesso o da esclusione dei soci, i costi notarili ed accessori saranno a carico dei soci recedenti o esclusi.

E' in ogni caso escluso il diritto di opzione.

Le quote sono nominative e conferiscono ai loro possessori i diritti sociali in misura proporzionale alla partecipazione da loro posseduta.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 del c.c.

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'art. 2471bis c.c.

Articolo 6 – Ammissione di soci.

L'ammissione di soci avviene per acquisto di partecipazioni ovvero per sottoscrizione di aumento del Capitale Sociale.

In entrambi i casi l'ammissione di nuovi soci è subordinata alla preventiva approvazione da parte dell'Organo Amministrativo, che dovrà tra l'altro verificare il permanere degli equilibri sociali, al quale l'aspirante socio dovrà indirizzare specifica e circostanziata richiesta.

L'aspirante socio è obbligato a fornire all'Organo Amministrativo tutta la documentazione ritenuta necessaria per valutare il possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 8 del presente Statuto.

Nella richiesta di ammissione, l'aspirante socio deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente statuto e del Regolamento, ove approvato, nonché delle deliberazioni, già adottate dagli organi della Società, impegnandosi ad accettarle nella loro integrità.

Se la domanda di ammissione viene accolta, il nuovo socio deve provvedere, entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio e comunque prima dell'eventuale assemblea straordinaria, a versare le quote sociali e successivamente tutte le spese generali sostenute dalla società per il suo ingresso.

Ciascun socio si impegna ai sensi dell'art. 2603 n.3 c.c.:

- a) ad agire in conformità degli accordi presi nei confronti della società o da quest'ultima nei confronti dei terzi;
- b) a comunicare alla società i dati relativi alla propria attività necessari per la determinazione dei propri obblighi nei confronti della società stessa e a consentire gli accertamenti opportuni a tale riguardo da parte di incaricati della società;
- c) a mantenere la massima riservatezza su quanto siano venuti a conoscenza a causa della loro partecipazione alla società e non sia di pubblico dominio;
- d) al rispetto del regolamento, ove approvato dall'Assemblea dei soci.

Articolo 7 – Finanziamento dei soci

I soci possono effettuare finanziamenti alla società nel rispetto della normativa vigente.

I finanziamenti con diritto a restituzione possono essere effettuati dai soci anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni.

Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

Il rimborso del finanziamento dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

Ai fini del precedente comma si intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui risulta un eccessivo

equilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

Articolo 8- Requisiti dei soci

Possono essere soci della società consortile tutti i soggetti, pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, ivi compresi Enti e Associazioni, e più precisamente:

- a) per la componente pubblica: Comuni e altri enti pubblici,
- b) per la componente privata: OOPP,(organizzazioni datoriali agricole); associazioni di rappresentanza degli interessi della Pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione dei prodotti ittici e altri portatori di interessi collettivi presenti nel partenariato socio economico del PSR o nell'elenco del CNEL; soggetti privati non esercitanti attività agricola; soggetti privati esercitanti attività agricola.

Tutti i soci, loro amministratori e legali rappresentanti dovranno essere in possesso di requisiti di moralità ed onorabilità tali da non determinare incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione od interdizione dai pubblici uffici, e non dovranno trovarsi in alcuna delle situazioni di incandidabilità previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 31.12.2012 n.235 e successive modifiche od integrazioni.

Il domicilio dei soci, per quanto si riferisce ai rapporti con la società, è quello risultante dal registro delle imprese o da comunicazioni scritte inviate dal socio alla società.

Articolo 9 - Obblighi dei soci

I soci si obbligano a partecipare all'attività della società e alla scrupolosa osservanza del presente statuto, del regolamento interno, se emanato, e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per il funzionamento della società il consiglio di amministrazione può proporre all'assemblea, in sede di presentazione del bilancio di previsione, di stabilire una quota annuale contributiva dovuta dai singoli soci. Detta quota contributiva dovrà essere motivata a fronte di spese essenziali e per le quali non sia possibile ricorrere ad altre forme di copertura e, di norma, non potrà comportare un impegno economico eccedente il valore della quota di partecipazione del singolo socio moltiplicata per 1,5 (uno virgola cinque) salvo il diritto di recesso di cui all'articolo successivo.

Articolo 10 – Recesso

Il diritto di recesso è esercitato dai soci che non hanno concorso alle deliberazioni che lo determinano nei seguenti casi:

- a) cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo della società;
- b) fusione o scissione;
- c) trasferimento della sede legale all'estero;
- d) proroga del termine di durata della società e se la durata della società diventa a tempo indeterminato;
- e) aumenti di capitale in denaro con offerta di partecipazioni esclusivamente a terzi;
- f) modifica dei diritti eventualmente attribuiti ai soci dall'atto costitutivo, riguardanti l'amministrazione della società;
- g) revoca dello stato di liquidazione;
- h) eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto;
- i) introduzione o rimozione di nuovi vincoli alla circolazione delle partecipazioni;
- l) compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società.
- m) partecipazione diretta a nuovi programmi di finanziamento disponibili ai vari livelli comunitari e/o nazionali e/o regionali.

Il diritto di recesso può essere esercitato dal socio nel caso in cui l'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio di previsione, deliberi una quota consortile annua superiore a uno virgola cinque (1,5) volte la quota di capitale sociale sottoscritta. In questo caso il diritto di recesso dovrà essere esercitato dal socio dissenziente entro sessanta giorni dalla data di delibera dell'assemblea e dal socio assente entro sessanta giorni dalla data di notifica della delibera assembleare di cui sopra.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Possono altresì recedere i soci che hanno perso i requisiti richiesti per l'ammissione.

I Comuni potranno recedere dalla società anche nelle seguenti ipotesi:
sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari che rendano la partecipazione alla società non consentita ovvero non coerente o funzionale alle finalità istituzionali ovvero prevedano regole societarie specifiche che confliggano con lo statuto;

- a) decisioni dell'assemblea o del consiglio di amministrazione o soggetti delegati da cui discendano effetti, vincoli od oneri non compatibili con lo specifico assetto normativo degli enti locali, ovvero con i vincoli di finanza pubblica e gli equilibri economico, finanziari e patrimoniali, ovvero azioni non coerenti con la programmazione politico-gestionale.

Il recesso deve essere esercitato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al consiglio di amministrazione della società entro trenta giorni dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso da parte del socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione giunge presso la sede della società.

Al recesso consegue il solo rimborso di un importo pari alla differenza tra quanto versato a titolo di capitale sociale ed ancora esistente al momento del recesso e le spese ed oneri a sostenersi dalla società per l'attuazione del recesso stesso.

Il rimborso deve essere eseguito entro centoottanta giorni dalla data di efficacia del recesso. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni, sempre nel rispetto del limite di partecipazione al capitale sociale così come riportato al precedente artt. 5. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, resta privo di efficacia se la delibera che lo ha legittimato viene revocata o se viene deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 11 – Esclusione

Possono essere esclusi, con deliberazione adottata dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie, i soci:

- a) che non ottemperino alle disposizioni del presente statuto ed a tutte le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali quando l'inadempimento sia di particolare gravità;
- b) che abbiano perso i requisiti di cui al precedente articolo 8, cessato la propria attività, siano stati posti in liquidazione, siano stati dichiarati falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa.

Il socio non ha diritto al voto nella deliberazione che riguarda la sua esclusione, fatta in ogni caso salva la facoltà di esporre in assemblea le proprie ragioni.

Per il rimborso, si applicano le disposizioni relative al recesso, esclusa però la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

Nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, l'esclusione perderà ogni effetto.

TITOLO III ASSEMBLEE

Articolo 12 – Costituzione e competenze dell'assemblea

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Le assemblee, quando sono validamente costituite, rappresentano l'universalità dei soci consorziati; le deliberazioni che non siano in contrasto con la legge o con il presente statuto obbligano tutti i consorziati anche se non intervenuti o dissenzienti.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che il consiglio di amministrazione o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione; in ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- 1) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli eventuali utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori;
- 3) la nomina e la revoca dell'organo di controllo e del revisore;
- 4) le modificazioni dello statuto;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

6) la nomina dei liquidatori e dei criteri di svolgimento della liquidazione.

Articolo 13 – Convocazione dell'assemblea

L'assemblea è convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, dall'Organo Amministrativo almeno due volte all'anno e precisamente:

- per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centottanta) qualora vi siano i presupposti di legge, e
- per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le modalità previste dal successivo art. 26,

mediante avviso da spedirsi a mezzo raccomandata, e/o PEC (posta elettronica certificata) al domicilio dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire al domicilio dei soci.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

La convocazione dell'assemblea deve essere sottoscritta dall'organo amministrativo e deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, sia della prima che della seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare; l'assemblea in seconda convocazione deve tenersi almeno il giorno successivo a quella fissata per la prima convocazione.

Articolo 14 – Intervento e rappresentanza dei soci in assemblea

Gli enti e le società intervengono in assemblea in persona del legale rappresentante.

I soci, compreso il legale rappresentante di enti pubblici, privati, associazioni datoriali e di società, possono farsi rappresentare in assemblea, anche da non soci. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche mediante telefax o posta elettronica. La delega non può essere conferita che per una sola assemblea e non può essere rilasciata in bianco. La delega non può essere conferita agli amministratori, ai membri dell'organo di controllo e ai dipendenti della società né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Il rappresentante non può rappresentare in assemblea più di cinque soci.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato come sostituto nella delega.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'allontanamento di uno o più soci nel corso dell'assemblea non può invalidarne la sua costituzione od impedirne il normale svolgimento.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente ovvero ancora dall'amministratore più anziano di età e, in mancanza, da persona designata dall'Assemblea stessa. Il presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea anche tra non soci e, se lo ritiene opportuno, da due scrutatori scelti nello stesso modo.

Le delibere dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Nel caso di assemblea straordinarie il verbale deve essere redatto da un notaio.

Articolo 15 – Deliberazioni dell'assemblea

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale.

Per la validità delle delibere dell'Assemblea ordinaria in prima convocazione è necessaria la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno del capitale sociale. In seconda convocazione essa è valida qualunque sia il numero dei presenti, anche per delega, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

L'Assemblea straordinaria è convocata dall'Organo Amministrativo e/o dall'organo di controllo.

Per la validità delle delibere dell'Assemblea straordinaria, sono necessari la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza più uno del capitale sociale in

prima convocazione; in seconda convocazione sono necessari la presenza, anche per delega, e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

In caso di socio in conflitto d'interessi e in ogni caso nel quale il diritto di voto non può essere esercitato, per il calcolo dei quorum necessari, si sottrae dal valore nominale dell'intero capitale sociale la partecipazione di titolarità del socio in conflitto d'interessi o che non può esercitare il diritto di voto.

In ordine alla invalidità delle decisioni dei soci si applica l'art. 2479 ter del c.c.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Articolo 16 – Amministrazione della società

A livello decisionale né le autorità pubbliche (definite conformemente alle norme nazionali) né alcun singolo gruppo di interesse possono rappresentare più del 49 % degli aventi diritto al voto.

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri, nel rispetto delle disposizioni sulla parità di genere. I componenti del Consiglio di Amministrazione saranno designati dall'Assemblea dei Soci secondo le seguenti modalità:

- a) Membri statutariamente designati da Comuni tra >15% e <25% del numero totale dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni in tema di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii;
- b) Membri statutariamente designati da Altri Organismi di Enti Pubblici tra >15% e <25% del numero totale dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni in tema di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii;
- c) Membri statutariamente designati da Soci privati $\geq 60\%$ del numero totale dei componenti del Consiglio di Amministrazione, prevedendo la seguente ulteriore suddivisione:
 - I. Membri statutariamente designati da Organizzazioni datoriali agricole tra >15% e <25% del numero totale dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - II. Membri statutariamente designati dalle Associazioni di rappresentanza degli interessi della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione dei prodotti ittici e da altri portatori di interessi collettivi presenti nel Partenariato Socio-Economico del PSR o nell'elenco CNEL tra >15% e <25% del numero totale dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - III. Membri statutariamente designati da Soci privati diversi da quelli di cui ai punti precedenti $\geq 10\%$ del numero totale dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

La nomina dell'organo amministrativo potrà essere disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea che comunque deve rispettare i limiti indicati nel presente articolo.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

Non possono essere nominati componenti dell'organo amministrativo e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per tre esercizi, e così fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; l'assemblea può stabilire che gli amministratori durino in carica fino a revoca o a dimissioni. In ogni caso, gli amministratori sono rieleggibili.

Il consiglio di amministrazione, qualora l'assemblea non abbia provveduto in sede di nomina dell'intero consiglio di amministrazione, elegge tra i suoi membri il Presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti; con le medesime modalità possono essere nominati anche uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite all'atto della nomina.

Il presidente del consiglio di amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

Se cessa dalla carica la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo, l'intero organo amministrativo decade e i soci devono provvedere alla sua integrale sostituzione. Se cessano dalla carica uno o più componenti dell'organo amministrativo, gli altri devono provvedere a sostituirli, con deliberazione approvata dall'organo di controllo purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci. I soggetti nominati in sostituzione di quelli cessati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea dei soci può riconoscere un gettone di presenza ed il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni. Nel caso di partecipazione a bandi o avvisi pubblici che prevedono specifiche limitazioni in materia, si farà riferimento ai relativi parametri in essi previsti.

Agli stessi può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica (costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali).

Si applica ai componenti dell'organo amministrativo il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile.

Per quanto compatibili e riferibili alla specifica tipologia societaria, trovano altresì applicazione le disposizioni in tema di trasparenza di cui al decreto legislativo 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 17 - Adunanza del consiglio di amministrazione

Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dall'organo di controllo.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione, nonché ai sindaci effettivi e, nei casi di urgenza almeno un giorno prima.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito a mezzo PEC (posta elettronica certificata) e con qualsiasi altro sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica), purché idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e che i componenti dell'organo di controllo siano presenti o informati della riunione. In quest'ultimo caso occorre che i soggetti assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, sottoscritta con firma autografa o digitale e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

A richiesta del Consiglio potranno partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, il Direttore Generale, il Vice-direttore e/o il Direttore Tecnico della Società Consortile, se nominati, e/o eventuali consulenti esterni. Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche in audio conferenza o audio videoconferenza tra il luogo in cui si svolge e gli altri specificatamente individuati nell'avviso di convocazione, ovvero gli altri luoghi ove questi eventualmente si trovino a prescindere dalla comunicazione testé citata.

Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

La funzione di segretario delle adunanze del consiglio di amministrazione può essere attribuita dallo stesso anche a persona che non faccia parte del consiglio.

Articolo 18 – Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo esercita la funzione con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale di natura ordinaria e straordinaria fatta eccezione delle decisioni riservate ai soci dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 19 – Amministratore delegato

Il consiglio di amministrazione potrà delegare alcuni dei propri poteri ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione che assumerà la carica di amministratore delegato, determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Il consiglio può sempre impartire direttive all'Amministratore delegato ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega; non possono essere delegati: la redazione del bilancio, la facoltà concessa dall'assemblea di aumentare il capitale sociale, le riduzioni del capitale per perdite, la reintegrazione del capitale per perdite, le decisioni in ordine alla fusione e scissione.

L'Amministratore delegato riferisce al consiglio di amministrazione e all'organo di controllo ogni tre mesi sull'andamento generale della gestione, sulla prevedibile evoluzione anche sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Ciascun amministratore può chiedere all'amministratore delegato che siano fornite al consiglio informazioni relative alla gestione della società e può opporsi all'operazione che il presidente e/o l'amministratore delegato vogliono compiere prima che sia compiuta; sull'opposizione deciderà il consiglio di amministrazione.

Articolo 20 – Rappresentanza sociale

La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta al presidente del consiglio di amministrazione e, nei limiti della delega, all'amministratore delegato.

L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 21 – Organo consultivo

Il consiglio di amministrazione, al fine di meglio garantire l'approccio partecipativo nella fase di attuazione del PAL, può istituire la consulta permanente per lo sviluppo rurale che per lo sviluppo del sistema della pesca.

Alle consulte possono partecipare gli operatori che concorrono al conseguimento degli scopi sociali o che abbiano titolo di interesse allo sviluppo locale delle aree interessate alle finalità sociali.

Le consulte operano quali "forum permanenti" e si riuniscono almeno una volta all'anno su convocazione del presidente del consiglio di amministrazione per esaminare e dibattere i resoconti ed i programmi consortili e le politiche di sviluppo promuovibili.

Le consulte promuovono altresì programmi di comunicazione alle popolazioni ed ai soggetti potenziali motori di sviluppo locale, anche convegni, seminari e pubblicazioni monografiche. Le consulte nominano al loro interno un comitato esecutivo, con compiti di coordinamento, composto da un numero di membri stabilito dalla consulta stessa, e ne elegge il coordinatore.

Il Consiglio di Amministrazione nomina almeno tre componenti per ogni Comitato esecutivo.

Articolo 22 – Comitato tecnico, direttore e vice direttore

Il consiglio di amministrazione può nominare un comitato tecnico-scientifico composto da un massimo di cinque membri esperti di chiara fama nelle materie dello sviluppo locale e della gestione di progetti integrati territoriali. Il comitato elegge al suo interno il coordinatore.

Il direttore e il vice direttore, se nominati, possono essere chiamati a partecipare ai lavori del comitato.

Il comitato tecnico-scientifico dura in carica tre anni ed ha compiti consultivi del consiglio di amministrazione, limitatamente alle valutazioni tecnico-scientifiche sui programmi di attività del consorzio, anche formulando proposte in merito.

Il Comitato:

- a) esamina le linee guida dei programmi annuali e a medio termine della società;



- b) fornisce pareri, ove richiesti, sui problemi tecnico scientifici all'assemblea, al Consiglio di amministrazione, al direttore;
- c) elabora schede di prevalutazione, presentazione e consuntivo con certificazione di qualità delle proposte, progetti, programmi esecutivi della società o a questi offerti da terzi;
- d) in considerazione della peculiarità e specificità del settore della pesca potrà essere costituito un comitato tecnico specifico; le modalità di nomina, di funzionamento e i compiti saranno disciplinati da apposito regolamento di esecuzione.

Il consiglio di amministrazione può nominare direttamente, salvo altre procedure di nomina previste dalla normativa vigente, un Direttore Tecnico e un vice direttore con riconosciute e specifiche professionalità e competenze in materia di pesca e di acquacultura nonché di finanziamenti comunitari in materia di pesca e acquacoltura e di strategie di sviluppo locale nell'ambito delle comunità costiere.

Al Direttore spetteranno tutte le funzioni inerenti l'attuazione dei programmi, piani e progetti esecutivi, una volta approvati dal consiglio di amministrazione. Il direttore, avvalendosi della collaborazione del vicedirettore, coordinerà le attività svolte dal personale operativo e da strutture e consulenze esterne. Il direttore è responsabile del monitoraggio della gestione dei piani e dei progetti esecutivi approvati dal consiglio di amministrazione.

TITOLO V CONTROLLO

Articolo 23 – Sindaco e revisione legale dei conti

L'assemblea può nominare, ai sensi dell'art. 2477 del c.c., determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, un organo di controllo e/o un revisore.

L'organo di controllo può essere costituito da un solo membro effettivo o da un collegio composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi sociali, scadendo alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

L'organo di controllo può essere costituito in forma monocratica o collegiale; ove costituito in forma collegiale, ha funzioni di revisione legale dei conti. La cessazione dell'organo di controllo per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è stato ricostituito.

Nel caso di nomina di un organo di controllo anche monocratico, si applicano le disposizioni previste per le società per azioni.

Ai sindaci effettivi spetta il compenso fissato dall'assemblea ed il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

In presenza di organo di controllo monocratico i riferimenti del presente statuto ai sindaci si intendono relativi al sindaco unico.

Articolo 24 – Controllo dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

TITOLO VI BILANCIO ED UTILI

Articolo 25 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in conformità delle disposizioni di legge, alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società l'approvazione del bilancio può essere fatta entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio; le particolari esigenze di cui sopra devono essere esposte dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione.



La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla destinazione degli utili e sulla copertura delle perdite.

Art. 26 BILANCIO DI PREVISIONE

Entro il 31 ottobre di ogni anno l'Organo Amministrativo predispone il bilancio di previsione per l'anno successivo e propone l'entità delle relative quote consortili a carico dei soci in funzione delle attività previste che confluiranno nel fondo consortile. Le quote annue consortili possono anche non essere proporzionali al valore del capitale sociale sottoscritto.

Ciascun socio è tenuto a provvedere al versamento della propria quota annuale consortile entro il termine stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio di previsione. Il bilancio di previsione è sottoposto al parere consultivo dell'organo di controllo se nominato ai sensi dell'art. 23 del presente statuto, da tenersi entro il 20 novembre ed è approvato definitivamente dall'assemblea dei soci entro il 30 novembre.

Articolo 27– Utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotti gli accantonamenti di legge, sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria anche attraverso l'incremento del patrimonio netto aziendale.

E' vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve a favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

Si considera distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze, ed in ogni caso con un incremento massimo del venti per cento;
- b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità.

TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 28 – Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause determinate dalla legge.

In caso di scioglimento della società, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

Sono inoltre riservate a deliberazione assembleare la revoca dei liquidatori e la modifica delle deliberazioni previste dal primo comma dell'articolo 2487 del Codice Civile.

I liquidatori assumono le loro funzioni con effetto dalla data di iscrizione della relativa nomina nel Registro delle Imprese.

Nel corso della liquidazione le assemblee dei soci sono riunite a cura dei liquidatori o su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il venti per cento del capitale sociale.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme del capo VIII relativo alle società a responsabilità limitata.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29– Clausola arbitrale

Le controversie che, in dipendenza dei rapporti sociali, insorgessero tra i soci, o tra questi e gli altri organi della società, oppure fra gli organi statutari fra di loro, oppure fra i soci e la società, ad eccezione delle controversie che per legge non possono comprometersi, saranno deferite alla decisione inappellabile di tre arbitri nominati, su istanza anche di una sola delle parti, dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società. Gli arbitri così nominati designeranno tra loro il Presidente del Collegio Arbitrale.

Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore e senza l'osservanza delle formalità di rito.

Articolo 30– Comunicazioni

Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante:

- lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale. La raccomandata può essere effettuata anche a mano.
- O tramite posta elettronica certificata indirizzata all'indirizzo di posta elettronica certificata o semplice indirizzo mail del destinatario; le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso il registro delle imprese e, in mancanza, comunicati per iscritto alla società. Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite di firma digitale.

Ogni qualvolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario.

Articolo 31– Computo dei termini

Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno "iniziale" né quello "finale".

Articolo 32– Nozione di controllo

Ogniqualvolta nel presente statuto si faccia riferimento alla nozione di "società controllate e collegate", per tale concetto si intende quello esplicitato nei numeri 1) e 2) dell'articolo 2359 del codice civile.

Articolo 33– Rinvio

Per tutto quanto non espressamente regolato nel presente statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di società consortili (2615 ter c.c.) e delle società a responsabilità limitata di cui al capo VII del titolo V del Libro quinto del Codice Civile.



PUNTO N. 2 ALL'O.D.G.: "RICOSTITUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ GAL PONTE LAMA A.R.L. ED APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA STATUTO SOCIETARIO. ADESIONE ALLA CANDIDATURA DELLA RELATIVA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE LEADER E DEL PIANO DI AZIONE LOCALE 2014/2020 AI SENSI DEL BANDO DI SELEZIONE DI CUI ALLA MISURA 19 DEL PSR 2014/2020 DELLA REGIONE PUGLIA".

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Si passa alla proposta di deliberazione al punto due all'ordine del giorno che è: "Ricostituzione del capitale sociale della Società Gal Ponte Lama a.r.l. ed approvazione modifiche ed integrazioni alla statuto societario. Adesione alla candidatura della relativa strategia di sviluppo Locale leader e del Piano di Azione Locale 2014/2020 ai sensi del bando di selezione di cui alla misura 19 del PSR 2014/2020 della Regione Puglia". Il relatore è il Sindaco a meno che non voglia delegare l'Assessore Lignola. Allora, delega l'Assessore Lignola che può illustrare il provvedimento. Prego. Nr 7.

LIGNOLA LUCA – Assessore

Buonasera a tutti. Allora, è un provvedimento che riguarda il Gal. Faccio una breve premessa proprio sul proprio Gal. Il Gal è sostanzialmente una società consortile che è stata fondata nel 2009, non da questa amministrazione ma dalla precedente, e fu un'intuizione felice di quell'amministrazione, perché è lo strumento, attraverso il quale sono stati intercettati numerosi finanziamenti volti a favorire lo sviluppo del territorio. Sono stati fatti una molteplicità di progetti e, da un resoconto presentato dall'amministrazione del Gal, 5 milioni di euro sono stati intercettati. Quindi, questa, diciamo, è la funzione del Gal. Occorre, in questo momento, partecipare ad un nuovo bando. Questo nuovo bando ha delle caratteristiche particolari. Prima di tutto i fondi sono diminuiti, per cui non tutti GAL potranno accedere a questa misura. Per accedere occorrerà fare una domanda ed acquisire un determinato punteggio. Proprio per ottenere questo punteggio, la Commissione Tecnica interna al GAL, formata quindi dai consulenti tecnici, ha riformulato quello che è lo Statuto e ha riformulato anche quella che è la composizione della sociale. Prima di tutto vi è un allargamento. Si passa da due comuni, Bisceglie e Trani, viene incluso ora anche Molfetta, che sostanzialmente era già in realtà, collaborava attraverso il GAC, che è lo stesso organismo che è per la pesca. Quindi vi è un allargamento. In secondo luogo, vi è una riduzione della presenza dell'ente pubblico all'interno dell'amministrazione. Infatti ora nel Comune passa ad una quota pari al 6%. Le quote dei comuni, Trani, Bisceglie e Molfetta saranno quote paritarie. Abbiamo tutti il 6%. Ricordo che non è una società paragonabile all'AMIU e all'AMET dove c'è un socio unico, ma abbiamo una pluralità di soci e il Comune di Trani costituisce una parte minoritaria di questi soci. Vi è stata un'Assemblea il 7... è opportuno precisare che il bando è stato, è datato 15 luglio 2016, quindi, solo due mesi fa. Chiaramente i tempi sono stati molto veloci, più che per noi siamo tutti seguire quelle che erano le procedure del Consiglio di amministrazione. Abbiamo avuto tempi ridotti. Abbiamo fatto una scelta politica quella di collaborare con tutte le Amministrazioni, quindi con Bisceglie e Molfetta, infatti oggi andiamo in parallelo a Bisceglie per questa approvazione. Che cosa ha comportato? Una delibera analoga per i due comuni in modo tale che, in un certo qual modo, gli errori fossero limitati. I vantaggi di rimanere all'interno del GAL sono evidenti. Possiamo partecipare a nuovi bandi, quindi recuperare nuovi

fondi. L'unico neo che potrebbe essere è quello di un azzeramento del capitale ed una sua ricostruzione ad un valore inferiore. E' una scelta questa soprattutto, dico, tecnica, che permette di coprire le perdite, addirittura coprire anche le perdite del 2016, che non sono perdite accertate. Anzi, queste perdite, qualora venisse ammesso il GAL finanziamento in realtà sarebbero riprese. Ma è un espediente tecnico per evitare le cosiddette cessioni di quote.

INTERVENTO

(fuori microfono)

LIGNOLA LUCA – Assessore

Quindi è un espediente tecnico per permettere, praticamente, la riduzione capitale e ricostituirlo questa volta con ...

INTERVENTO

(fuori microfono)

LIGNOLA LUCA – Assessore

La partecipazione diversa è determinata nostra ma da precise indicazioni del bando che impone che la quota pubblica relativa ai comuni non deve superare il 20%. 6% per 3 comuni fa 18. Questo ci permette di avere venti punteggi su venti rispetto alla caratteristica territoriale. L'aver introdotto anche Molfetta, che aveva il GAC, cioè l'equivalente per la pesca, ci permette di ottenere altri punteggi. L'altra caratteristica di questa modifica statutaria è quella, sostanzialmente, di prevedere un limite alle perdite. Sostanzialmente viene introdotto il fondo consortile, cioè una quota annuale che i comuni devono pagare. Ma questa somma qualora e cedi il capitale, la quota da noi conferita, non sarà obbligatoria e avremo facoltà di recesso immediato, a differenza di quanto accade in altre Partecipate, in particolar modo nel Patto Territoriale, dove se recediamo dobbiamo, (inc.) registro, dobbiamo effettuare (inc.). Quindi sostanzialmente la questione è molto semplice, occorre, secondo me, necessariamente accettare questa procedura perché permette di rimanere all'interno del GAL, di continuare ad intercettare questi fondi è, l'unico impegno, quello di controllare il loro utilizzo e che vengono utilizzati in maniera opportuna. Potrei anche sottolineare, dire quelli che sono i progetti, mi hanno (inc.), ma diciamo sono molteplici, soprattutto nell'ambito rurale, attraverso sia allo sviluppo di proprio area agricola, in particolar modo, nella ciliegia trovo che ha avuto moltissimi fondi, ma anche lo sviluppo di masserie, quindi è permesso la ristrutturazione e valorizzazioni di masserie, di B&B e anche attività connesse alla formazione proprio delle classi. Da un punto di vista tecnico devo dire che dovremmo necessariamente, è sfuggito nel deliberato, quanto riportato nella parte introduttiva, in particolar modo di partecipare attivamente alla nuova strategia di sviluppo locale, come proposto dal GAL Ponte Lama, per il nuovo ciclo di in formazione del PSR Regione Puglia 2014/2020 e la relativa attuazione. Quindi sostanzialmente chiedo l'approvazione di questo semplicemente per poter continuare a rimanere all'interno del GAL.

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Grazie Assessore,

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Un attimo, un attimo Consigliere.

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

La verifica la possiamo fare subito dopo la discussione, non possiamo farla prima. E' iscritto a parlare nr 27, Consigliere Barresi.

BARRESI ANNA MARIA – Consigliere Comunale

Allora Sindaco, che non c'è, vabbè Presidente, Consigliere, su questo provvedimento devo comunque essere critica, un po' come sempre, circa l'assoluta mancanza di tempestività da parte di questa macchina amministrativa, nell'approntare anche provvedimenti utili e di rilevanza per tutto il nostro territorio e tessuto economico-sociale. Atti che giungono in Consiglio al limite della loro scadenza e quindi, come dicevo prima nei preliminari, la macchina amministrativa è troppo lenta, non si può tollerare. Certo, dopo AMIU S.p.A., anche qui stiamo parlando e dobbiamo approvare oggi una seconda ricapitalizzazione. Certamente comunque penso di esprimermi favorevolmente su questo provvedimento. Però, devo evidenziare alcuni passaggi, visto che volevo anche spiegare, non c'è il Presidente, sono normodotata di un cervello come tutti gli altri, so leggere gli atti e so fare le mie considerazioni, in quanto in politica, quando io incominciavo a capirne e parlarne, forse qualcuno di quest'assise aveva i pantaloni corti, portava i pantaloncini. Quindi vorrei una risposta alle mie richieste. Sarei stata lieta di vedere allegato a questo provvedimento, oltre che lo Statuto, anche il bilancio infrannuale al 31 luglio 2016, presentato dal GAL, per poter permettere non solo a me, ma anche a tutta l'Assise, di esaminare al meglio il provvedimento di oggi. Forse è stata una dimenticanza? Domando e vorrei sapere. Sarei anche curiosa di conoscere, con risposta, quale ruolo attivo ha avuto questo Ente nella stesura del nuovo statuto visto che oggi siamo chiamati ad approvare, come parte integrante, al presente provvedimento. Inoltre, vorrei anche sapere se la quota che viene sottoscritta solo del 6% del capitale sociale poi determina una pari quota nell'assegnazione di eventuali finanziamenti futuri al nostro territorio, visto che partecipiamo con una misera quota del 6% e se sì non era il caso di potenziare questa quota in favore del nostro territorio? Io sì, ho letto che non implica il 6%, come ha detto lei, però non mi è chiaro se poi, questo 6%, ci potrebbe penalizzare. La perdita di 145.449 abbatte la nostra partecipazione precedente del 14,55% ed è quasi il riconoscimento di debito fuori bilancio. Perché al punto 7 del provvedimento, se lo prendiamo, si rileva che i 1.500,00 euro di sottoscrizione del nuovo capitale siano un debito fuori bilancio. Inoltre, sarei curiosa anche riconoscere, come richiamato nel testo del provvedimento, quali siano le spese per l'intero periodo di attività, che va dal 2010 al 2016, non ammesse riconosciute e rendicontate al finanziamento regionale. Infine, proprio perché credo nella bontà di questa amministrazione, chiedo che il provvedimento al punto 8 sia integrato con la seguente dicitura, perché comunque penso che non ci sia bisogno di un emendamento, non chiedo un emendamento, ma soltanto di aggiungere dopo la parola... qui abbiamo... dopo la parola "La Corte dei Conti della Puglia" aggiungere "A completamento di quanto già relazionato dal Sindaco con nota del primo aprile 2016, protocollo 13.114 in merito al punto f) GAL Ponte Lama, Società consortile a.r.l.. Se prendiamo, infatti, la relazione che il Sindaco ha fatto per la Corte dei Conti troviamo quindi quello che ho scritto qui. E questo sinceramente... e poi

continuare ad inserire questa dicitura e poi continuare con "E all'Autorità garante per la concorrenza". Solo a garanzia questo per la figura e la credibilità del Sindaco. Poi... questo e quanto avevo pensato con il mio cervellino e quindi senza l'aiuto di qualcuno. Grazie.

LAURORA TOMMASO – Vice Presidente

Grazie, Consigliere. È iscritto a parlare il Consigliere con il nr 50, Papagni Antonella.

PAPAGNI ANTONELLA – Consigliere Comunale

Sì. Assessore, una domanda. Io sono ignorante in questa materia. Volevo capire, la perdita di 145 mila euro lei ne ha parlato come di un espediente tecnico. In che cosa consiste e da dove deriva questo dato economico di 145 mila euro? Perché io francamente non l'ho capito. Poi, niente, una serie di valutazioni di opportunità. Nel GAL sono stati nominati 13 consiglieri di amministrazione. Secondo me un consiglio di amministrazione elefantiaco per una società consortile e si può arrivare anche a 15. Volevo capire, poiché si percepiranno dei gettoni di presenza, i gettoni di presenza a quanto ammontano, il rimborso delle spese a quanto ammonta. Volevo capire anche perché il consiglio di amministrazione si può riunire in tutt'Italia. Francamente è una cosa che mi lascia un po' interdetta quando la sede in realtà è a Bisceglie, quindi non credo che si debba convocare in giro per l'Italia questo Consiglio di amministrazione. E poi volevo sapere se è stata prevista, come da Statuto, l'indennità di cessazione della carica. Perché francamente la trovo una cosa aberrante. Solo questo. Grazie.

LAURORA TOMMASO – Vice Presidente

E' iscritto il Consigliere con il nr 40, avvocato Florio.

FLORIO ANTONIO – Consigliere Comunale

No, io volevo capire perché... io sono più ignorante della Consigliere Papagni. Ho capito bene: è stato azzerato il capitale sociale, perché sono state ripianate le perdite, dopodiché è stato ricostituito per 25... allora, nelle more, è stato nominato il consiglio direttivo, dai soci...

INTERVENTO

(fuori microfono)

FLORIO ANTONIO – Consigliere Comunale

Con?

INTERVENTO

(fuori microfono)

FLORIO ANTONIO – Consigliere Comunale

Il Consiglio di amministrazione. Chiedo scusa, me ne vado con lo Sporting e quindi faccio confusione. E' stato nominato il Consiglio di Amministrazione con i soci, poi dopodiché è stato ricostituito il capitale sociale per 25 mila euro. Di questi lo 0,63% da FINAGRI che si è impegnato a ricostituire l'intero capitolo e a sottoscrivere... Quindi attualmente i soci del GAL chi sono? Perché da quello che ho detto io, sbagliando, sono sicuro, risulta essere solo FINAGRI, che è una società, sono andato a vedere su internet, è una società di finanziamenti di mutui, prestiti e qualcosa del genere. Il Consiglio d'amministrazione è stato nominato da soci che

attualmente non sono però soci, perché non hanno sottoscritto il capitale sociale. Questo volevo cercare di capire. Grazie. Ho finito.

LAURORA TOMMASO – Vice Presidente

Grazie Consigliere. E' stimolato anche lei... ha avuto una sua parte. E' iscritto a parlare il nr 44, Consigliere Lima.

LIMA RAIMONDO – Consigliere Comunale

Sì, grazie. Io mi associo un po' alle perplessità del collega Florio, anche perché, diciamo, non... e anche quello che diceva la collega Barresi. Avremmo gradito magari dare un'occhiata anche ai bilanci del GAL ad oggi, perché non c'è tanto chiara questa vicenda dei 149 mila euro. Così come, diciamo, non ci è chiaro il ruolo di SINAGRI, che, effettivamente andando su internet, è una società di mutui e prestiti. Effettivamente ad oggi vorremmo sapere chi sono, ad oggi, prima della nostra approvazione o meno in Consiglio comunale, quali sono i soci del GAL. E poi, diciamo, una riflessione, diciamo, più non tecnica, più a latere... Assessor, diciamo, il Comune di Trani 'sto GAL non si fa. Quindi, giustamente, come diceva qualche collega in precedenza, noi che ritorno abbiamo in... come città? Cioè, al di là, diciamo, sappiamo che il 60% sono privati, sono prevalentemente Biscegliesi e forse è per questo che alla fine il Presidente è anch'esso biscegliese, si è scelto, diciamo, Spina. Però, volevo capire quali sono effettivamente i ritorni per la nostra città, perché abbiamo il 6%, però, di fatto, senza la nostra partecipazione al GAL. Hanno bisogno, diciamo, della città di Trani. Quindi vorrei capire qual è il ritorno effettivo per la città e chiaramente le domande che le ho posto prima vorrei che mi rispondesse in maniera precisa. Grazie.

LAURORA TOMMASO – Vice Presidente

Grazie Consigliere Lima. E' iscritto a parlare con il nr 12 Carlo Avantario.

AVANTARIO CARLO – Consigliere Comunale

Sì, grazie. Assessore, peccato che per il GAL si sia chiamati solo a ratificare perché qualche contributo avremmo potuto darlo, ma probabilmente questa, diciamo, provvedimento già confezionato dai soci privati non, diciamo, ci consente di fare modifiche. Io avrei suggerito, per esempio, sulle quote rosa, la presenza di donne nel Consiglio, esperte in enogastronomia e turismo rurale. Ma soprattutto l'articolo 16, come diceva la Consigliera Papagni, che prevede un'indennità di carica ai Sindaci, ai Presidenti di Regione e di Provincia se... io l'avrei eliminata completamente. Ma se è possibile, quantomeno, non lasciare a discrezione dei componenti, diciamo, la somma. Lo stesso discorso per i Revisori dei Conti. Occorre stabilire un tetto e compenso o quantomeno indirizzarli verso, diciamo, la quota minima prevista dalla legge. Una domanda: dei 5 milioni che ricevi sono stati intercettati la volta scorsa, quanti sono, diciamo, hanno interessato Trani? Grazie.

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Grazie Consigliere. Ha chiesto di intervenire il Consigliere con il nr 39. Merra, prego.

MERRA RAFFAELLA – Consigliere Comunale

Assessore, io volevo solo chiederle una cosa, qui c'è scritto "pareri previsti dal TUEL e dal regolamento disciplinare condizionato dall'avvenuta presenza dei pareri, quindi pareri favorevoli". Però noi non li abbiamo trovati allegati questi pareri! Grazie.

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Grazie. Ha chiesto di intervenire il Consigliere Ventura. Prego.

VENTURA NICOLA – Consigliere Comunale

Io credo che, con il provvedimento che andiamo ad adottare oggi, andiamo ad investire su uno strumento che può sicuramente contribuire al rilancio economico della nostra città. E questo però ovviamente richiede una partecipazione diversa dal GAL. Noi oggi abbiamo uno strumento comunque diverso dal passato perché il GAL viene unificato al GAC e quindi, diciamo, le linee di INTERVENTO sono strategicamente più significative per quanto riguarda la nostra città. Rispetto al passato, Trani, è stata sicuramente penalizzata nell'ambito dei progetti che sono stati finanziati dal GAL, a discapito di altre città che invece hanno ben saputo utilizzare questo strumento. Oggi abbiamo una sfida nuova e, ripeto, le linee di INTERVENTO che riguardano il GAC consentono di pensare ad uno sviluppo importante, soprattutto per quanto riguarda nuovi settori strategici per la nostra città, come possono essere, come può essere l'attività ittica della pesca. Per cui confido che questa... che la nostra, diciamo, amministrazione, il Comune di Trani, potrà agire in Assemblea dei soci affinché questo strumento possa strategicamente svolgere un ruolo diverso per il nostro sviluppo del territorio. Grazie.

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Grazie. Non vedo altri interventi. Quindi c'è la replica dell'Assessore alle osservazioni fatte dai Consiglieri. Prego Assessore, nr 7. Giusto? Sì.

LIGNOLA LUCA – Assessore

Allora, comincerete a rispondere alla Consigliera Merra. Sì, è una stranezza o l'ennesima dei Revisori. Quei pareri sono dei visti di conformità che devono mettere sulla delibera. Noi li abbiamo inviati tramite PEC, loro non li hanno visti. Abbiamo comunicato anche ieri, per PEC, che c'era... era una C grande. Che vuol dire? Probabilmente era la C della Dottoressa Caterina Navach che fa come simbolo questo. I pareri non devono essere documenti a latere, ma semplicemente dei visti, degli okay il provvedimento è fatto bene. Quindi qui sono muniti di delibera. Comunque, a maggior sicurezza, ieri alle... circa 16:00, abbiamo inviato nuovamente la scansione, che è stata inviata almeno tre o quattro volte per una serie di disguidi tra PEC e cose e quindi hanno potuto constatare. Mi ha chiamato...

INTERVENTO

(fuori microfono)

LIGNOLA LUCA – Assessore

Sì, hanno preso atto ma il provvedimento era già scritto e quindi praticamente era stato fatto prima di questa cosa. Quindi nella delibera, in quella che voi avete, comunque li troverete dietro. In realtà, c'è un altro fatto tecnico che però non va a scusare loro, è che siccome il format era diverso da quelli tradizionali perché non era fatto dalla Ragioneria ma dagli Affari Generali, quindi non era nel solito posto questi visti ma erano (inc.). Ci sono tre firme più la firma del Sindaco.

Questo è giusto a chiarezza. Ringrazio di questa osservazione perché è importante. Perché chiaramente sono i dirigenti che hanno attestato. In quel momento, in realtà, la Dirigente, era una perché la Navach svolgeva la doppia funzione. Per quello che riguarda la tempestività, mi

piace dire che questa volta la colpa non è la nostra. Anche Bisceglie va oggi in Consiglio comunale. Il 7 settembre, cioè circa una settimana fa, si è riunita l'Assemblea del GAL. E' una società consortile privata. Hanno deliberato i soci. Noi siamo un socio come tanti, a pari al 6%. Da oggi saremo al 6%. Perché 6% e non di più? Perché è la legge che ce lo impone. Il tetto massimo è il 20, diviso 3, il multiplo sano era 6. E' chiaro che questo non vincolava la partecipazione. Voglio sottolineare che, la volta scorsa, hanno partecipato anche operatori economici singoli delle varie città. A me è capitato di avere clienti che hanno ristrutturato i B&B in questa maniera. Cioè, non è una ricaduta diretta alla città, ma tutti i soggetti della città possono partecipare a quei progetti. Il Comune di Trani, nello specifico, ha usufruito, credo, del campo di via Gisotti. Se non ricordo male ha utilizzato questi... e dovrebbe... e dovrebbe speriamo, qui io me lo auguro, l'impegno è di tutti, quello di completare il campo di via Giovanni Bovio. Se completiamo quel lavoro, io mi auguro, faccio i debiti scongiuri, è un contributo di circa 300 mila euro che giustifica ampiamente la nostra situazione. Su quello che riguarda l'osservazione del Consigliere Florio, è una giusta osservazione. Ma proprio perché i tempi sono ristretti, ci troviamo in una situazione strana. Cioè, sostanzialmente, il socio per poter andare in Assemblea dovrebbe avere l'autorizzazione del Consiglio comunale e questo... per superare questo stallo si...

INTERVENTO

(fuori microfono)

LIGNOLA LUCA – Assessore

Esattamente. Siamo stati veramente, torno a ripetere, con il dottor Lazzaro, con il dottor Pedone. La soluzione è questa: Noi abbiamo recepito, se oggi accogliamo, c'è un soggetto che si è interposto e ci cederà questa cosa. Diciamo, è un escamotage, ma non adottato solo a noi. Perché purtroppo qua è il cane che si morde la coda. Cioè, io Sindaco, posso andare ad approvare la modifica se ho l'autorizzazione con il Tribunale altrimenti non posso andare. Quindi questo... poi è vero, le modifiche statutarie sostanzialmente sono di ordine tecnico, non c'è nessun sconvolgimento. Sulle indennità, devo dire, qui voglio tranquillizzare tutto, il gettone di presenza per i Consiglieri e amministrazione è 30,00 euro a seduta. Mi pare che l'hanno scorso, da quello che so, hanno fatto meno di dieci sedute. Il nuovo Presidente del Consiglio di amministrazione, il Sindaco di Bisceglie, ha dichiarato la rinuncia a tutti gli emolumenti. Quindi questo problema non c'è. Per quello che riguarda invece i Revisori, anche lì si è aperto un dibattito. Dove praticamente? E' stato stabilito e deliberato che gli importi saranno i minimi previsti dalle tabelle di riferimento. Questo per contenere quelli che sono i costi. Inizialmente, giusto per... era quello di un organo di controllo monocratico. Poi in Assemblea per ragioni, diciamo, altre ragioni si è optato per un Collegio, diciamo, di 3 soggetti. Questo credo che siano le risposte principali. Sulla... un'altra osservazione. Sull'osservazione del dottor Avantario, quella della cosiddetta quota rosa, in realtà in una bozza che avevo esaminato, avevo indicato questo. Il dottor Lazzaro mi ha suggerito di inserirlo nel regolamento di composizione del Consiglio di Amministrazione. Anche così, Papagni, il fatto che siano previste in tutta Italia, è diciamo una clausola di stile. In quasi tutte le società si prevede, anzi, in quelle più moderne si parla anche di video conferenze e di altri sistemi. Sono delle clausole di stile. Noi, diciamo, siamo in fase embrionale difficilmente abbiamo società, almeno io ho dei miei clienti che utilizzano la videoconferenza, ci riuniamo e discutiamo nelle cose. Credo di aver risposto a tutto, spero. Torno a ripetere, è un'opportunità. Ci possono essere sicuramente...

INTERVENTO

(fuori microfono)

LIGNOLA LUCA – Assessore

Eh?

INTERVENTO

(fuori microfono)

LIGNOLA LUCA – Consigliere Comunale

No. Vinagri stavo dicendo, il problema di Vinagri è stata una soluzione al problema che non potevamo sottoscrivere capitale. Oggi siamo autorizzati, qualora diate l'autorizzazione... votate formalmente...

INTERVENTO

(fuori microfono)

LIGNOLA LUCA – Assessore

Eh? Noi siamo soci ad oggi. Noi ad oggi siamo soci. Dobbiamo modificare le quote. Oggi siamo soci. Molfetta non è socia. Infatti Molfetta ha una procedura diversa. Non viene a ratificare la modifica statutaria.

INTERVENTO

(fuori microfono)

LIGNOLA LUCA – Assessore

Allora, i 145 mila euro credo, ma non l'ho visto neanche io onestamente i bilanci, siano frutto delle cosiddette spese rendicontabili, non rendicontabili. Allora, un chiarimento, perché prima ho avuto un'osservazione da un Consigliere. Non rendicontabili non sono le spese che io faccio e non ho lo scontrino o la fattura, sono quelle spese necessarie ad attuare un progetto ma che non mi vengono finanziati dalla Comunità Europea. Faccio per dire: faccio un progetto di finanziamento, sono ammesse una serie di categorie, ma per esempio, la consulenza del professionista non è ammessa. In quel caso, quello non è una somma rendicontabile. Non vuol dire che non è rendicontabile, c'è una fattura, perché fa parte del progetto. Però tutte queste, chiaramente, si sommano e formano delle spese che non sono coperte e quindi sono dei costi perché, in realtà, un'entrata e un'uscita. Ma la somma di tutte queste somme è notevolmente inferiore ai vantaggi che abbiamo avuto. Tra l'altro, tutte queste somme non hanno costituito un esborso, perché realtà abbiamo fatto una riduzione del capitale sociale. Qualora poi venga ammesso il GAL al nuovo progetto, una parte di queste, mi pare 45 mila euro viene indicato, saranno, diciamo, sostanzialmente... annulleranno la perdita del 2016.

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Grazie, Assessore. Se ci sono repliche all'INTERVENTO dell'Assessore? No, non ne vedo. Quindi dobbiamo dare atto della rettifica fatta dall'Assessore e quindi il punto 2...

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Sì, nel deliberato finale va ripetuto e quindi aggiunto questo, cioè “Di partecipare attivamente alla nuova strategia di sviluppo locale come proposta dal GAL Ponte Lama per il ciclo di proclamazione PSR Regione Puglia 2014/2020 e la relativa attuazione”. Quindi questa era già riportata nella premessa dell’atto. Va semplicemente ripetuta nel deliberato della proposta di delibera, appunto. Quindi non ci sono altre questioni?

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

No, nessun’altra questione. Consiglierei in aula per il voto. Allora:

BOTTARO AMEDEO	FAVOREVOLE
FLORIO ANTONIO	ASTENUTO
PAPAGNI ANTONELLA	ASTENUTA
LAURORA CARLO	ASTENUTO
TOMMASICCHIO EMANUELE	ASSENTE
FERRANTE FABRIZIO	FAVOREVOLE
LAURORA TOMMASO	FAVOREVOLE
AVANTARIO CARLO	FAVOREVOLE
CORMIO PATRIZIA	FAVOREVOLE
MARINARO GIACOMO	FAVOREVOLE
DE LAURENTIS DOMENICO	FAVOREVOLE
VENTURA NICOLA	FAVOREVOLE
NENNA MARINA	FAVOREVOLE
AMORUSO LEO	FAVOREVOLE
BARRESI ANNA MARIA	FAVOREVOLE
DI TONDO DIEGO	FAVOREVOLE
ZITOLI FRANCESCA	FAVOREVOLE
TOLOMEO TIZIANA	ASSENTE
LOVECCHIO PIETRO	FAVOREVOLE
LOCONTE GIOVANNI	FAVOREVOLE
CAPONE LUCIANA	FAVOREVOLE
LAURORA FRANCESCO	FAVOREVOLE
BRIGUGLIO DOMENICO	FAVOREVOLE
CIRILLO LUIGI	FAVOREVOLE
LOPS MICHELE	FAVOREVOLE
DI LERNIA LUISA	ASTENUTA
MERRA RAFFAELLA	ASTENUTA
LAPI NICOLA	ASSENTE
CORRADO GIUSEPPE	ASSENTE
DE TOMA PASQUALE	ASTENUTO
LIMA RAIMONDO	ASTENUTO
PROCACCI CATALDO	ASSENTE

CINQUEPALMI MARIA GRAZIA

ASSENTE

20 favorevoli, 7 astenuti. Il provvedimento viene approvato con la rettifica così come enunciata prima della votazione e lo slittamento dei punti. Quindi, per l'immediata esecutività. Possiamo dare stessa votazione?

INTERVENTO

(fuori microfono)

FERRANTE FABRIZIO – Presidente

Allora, stessa votazione per l'immediata esecutività. Successivo...

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Carlo Casalino

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Fabrizio Ferrante

N° 3024 reg. pubblic.


IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione: 19 SET 2016, 4 - OTT 2016
è affissa all'albo Pretorio dal al
per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato
col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

19 SET 2016

Trani,



IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Carlo Casalino

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:




è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/18.8.2000)



è divenuta esecutiva il decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267/18.8.2000)

19 SET 2016


Trani,



IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Carlo Casalino

Copia conforme ad uso amministrativo.

Trani, 19 SET 2016



Il Funzionario delegato

Dott. Carlo Casalino